

## **CAPITOLO II Affitto di fondi rustici**

### **Art. 4 - Decorrenza**

La decorrenza coincide con l'inizio dell'annata agraria.

### **Art. 5 - Oneri della consegna e della riconsegna**

Nelle zone di montagna prevalentemente a pascolo, il conduttore ha diritto di rimanere sul fondo con persone, cose e animali fino all'esaurimento del fieno, ma, in ogni caso, non oltre i primi giorni di maggio dell'anno successivo, decorsi i quali termine deve rendere liberi i locali al subentrante.

### **Art. 6 - Usi particolari per le alpi pascolive**

Per i boschi in dotazione alle alpi pascolive le utilizzazioni, concesse all'affittuario, sempre nel rispetto delle norme forestali, sono le seguenti:

- a.                   taglio e raccolta della legna da ardere ("brucianda") necessaria ai fabbisogni domestici, zootecnici e caseari;
- b.                   taglio e raccolta del legname necessario per la manutenzione dei rustici e delle recinzioni.

### **Art. 7 - Locali rustici**

I locali devono essere consegnati nella mattinata dell'11 novembre.

### **Art. 8 - Diritti dell'affittuario entrante e dell'affittuario uscente**

Nell'affitto del bosco ceduo, l'affittuario uscente ha diritto ad effettuare il taglio della legna entro il 31 marzo dell'ultimo anno di affitto.

### **Art. 9 - Piante da frutto e da opera**

L'affittuario di terreno arativo o di prati ha l'obbligo di mantenere l'eventuale capitale arboreo nella sua normale efficienza. L'atterramento o la sostituzione di parte di esso, per morte o infruttuosità, deve essere autorizzata dal proprietario, che beneficia del tronco, sempre che esistesse all'inizio del rapporto.

### **Art. 10 - Piccole opere di manutenzione**

Tutte le spese per le piccole opere di manutenzione ordinaria dei locali di abitazione e dei cavi per l'irrigazione sono a carico dell'affittuario, il quale deve anche provvedere alle spese per l'irrigazione.